

RISOLUZIONE RIS-3/79-IV/98

NORMA COMMERCIALE APPLICABILE ALL'OLIO D'OLIVA E ALL'OLIO DI SANSÀ DI OLIVA

IL CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE,

Vista la risoluzione RIS-2/78-IV/98, del 20 novembre 1997, con la quale il COI ha adottato la Norma commerciale applicabile all'olio d'oliva e all'olio di sansa di oliva COI/T.15/NC n 2/Rev. 7, sull'emendamento della Norma COI/T.15/NC n 2/Rev. 6, del 5 giugno 1997, per ciò che concerne il limite del contenuto massimo di brassicasaterolo per gli oli di sansa di oliva (portato allo 0,2 %) e l'indicazione che il limite di acidi grassi trans (C:18:1T e C18:2T + C18:3T) deve essere inferiore o pari al limite fissato per gli oli d'oliva vergini commestibili;

Considerando la decisione presa dal COI nella sua 79^a sessione di portare il limite del contenuto di acido linolenico dallo 0,9 all'1,0 %, di sopprimere la possibilità di menzionare nell'etichetta la denominazione di origine data all'olio d'oliva extra che entra nel taglio di olio d'oliva raffinato al punto 10.1.6.2., di rivedere il punto 11 della norma per la soppressione dell'obbligo della neutralizzazione alcalina dell'olio d'oliva vergine lampante e dell'olio di sansa d'oliva grezzo prima di determinare i criteri di purezza, dell'introduzione dei metodi ISO 5555 *Grassi di origine animale e vegetale - Campionatura*, ISO 661 *Grassi di origine animale e vegetale - Preparazione del campione di prova*, IUPAC n 2.401 *Determinazione del contenuto d'insaponificabile* (in sostituzione del metodo COI/T.20/Doc. n 10-5.1) e COI/T.20/Doc. n 20 *Determinazione della differenza tra il contenuto reale e il contenuto teorico di trigliceridi con l'ECN 42* (in sostituzione dei citati metodi IUPAC n 2.324 e COI/T.20/Doc. n 9)

DECIDE

La Norma commerciale applicabile all'olio d'oliva e all'olio di sansa d'oliva COI/T.15/NC n 2/Rev. 8, del 25 novembre 1998, sostituisce e abroga la Norma commerciale applicabile all'olio d'oliva e all'olio di sansa d'oliva COI/T.15/NC n 2/Rev. 7, del 20 novembre 1997.

I Membri sono pregati di prendere ogni appropriata disposizione, secondo la loro legislazione, per l'applicazione della Norma adottata e di comunicarla al Segretariato Esecutivo appena intervenuta.

Gli Stati non Membri interessati al commercio internazionale degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva sono invitati a prendere in considerazione la Norma adottata e ad adattare le loro regolamentazioni alle sue disposizioni.

Firenze (Italia), 25 novembre 1998.

